COMUNE DI BORGO VALBELLUNA **PROVINCIA DI BELLUNO**

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI CENTRI SERVIZI PER ANZIANI DI TRICHIANA, MEL E LENTIAI E RELATIVI CENTRI DIURNI E DEGLI ALLOGGI DI SOLLIEVO PRESSO IL CENTRO SERVIZI PER L'ANZIANO DI TRICHIANA.

L'anno duemilaventitre, addì ventidue del mese di settembre, nella sede comunale sita in Borgo Valbelluna, Piazza Papa Luciani n. 3 – Mel,

TRA

il Comune di Borgo Valbelluna, di seguito denominato "COMUNE", con sede legale a Borgo Valbelluna, Piazza Papa Luciani, 3 – Mel, 32026 Borgo Valbelluna, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01225000254, qui rappresentato dalla Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità Dott.ssa ANTONIAZZI Adelina, nata a Braine Le Comte (Belgio) il 18.10.1962, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, nominata con decreto del Sindaco n. 9 del 01.08.2023, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 39 dello Statuto Comunale e in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 28/12/2022;

E

la Società Valbelluna Servizi s.r.l., con sede legale a Borgo Valbelluna, Quartiere Europa, n. 5, Mel - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00995760253, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro ventimila/00, iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno dal 25.03.2004 con il n. REA BL-88129, di seguito denominata anche "GESTORE", qui rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. PICCIN Claudio, nato a Belluno (BL) l'11.01.1977, nominato con Decreto del Sindaco di Borgo Valbelluna n. 3 del 21.04.2020, recepito con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 21.04.2020, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse della Società, ai sensi dell'art.10 e seguenti dello Statuto della Società medesima, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Borgo Valbelluna n. 38 del 30/12/2019;

PREMESSO che:

- l'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di servizi pubblici locali, prevede al comma 20, in particolare che "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;*
- l'art. 16 del d.lgs. n. 175 del 19.08.2016 contempla la possibilità che le società in house ricevano affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati;
- il Comune di Borgo Valbelluna è socio unico della Società partecipata Valbelluna Servizi s.r.l., costituita con atto a rogito del Notaio dr. Stefano Stivanello di Ponte Nelle Alpi (BL), Rep. n. 12.169, Raccolta n. 8.935, in data 26.02.2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Belluno il 26.02.2020 al n. 1005 Serie IT, a seguito di fusione per incorporazione della Società Lentiai Servizi s.r.l. nella Società Essepiuno Servizi s.r.l., con cambio di denominazione in Valbelluna Servizi s.r.l. in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.12.2019;

- lo Statuto societario contiene una serie di disposizioni che rendono stringente il controllo del Comune nei confronti degli organi societari, analogo a quello che esso esercita nei confronti dei propri servizi e assicurando la esclusiva partecipazione pubblica alla società, come anche lo svolgimento della maggior parte dell'attività verso l'ente/gli enti partecipanti (oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci) di modo che la società "in house" costituisca, nella sostanza, un'articolazione organizzativa dell'ente affidante, ferma restando la formale e distinta soggettività giuridica della stessa rispetto al Comune e comunque nel rispetto del principio di pareggio di bilancio per entrambi gli enti;
- con contratto di servizio protocollo n. 15833/2017 del 28.12.2017, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 242 del 15.12.2017, l'estinto Comune di Mel ha affidato in concessione, alla Società Essepiuno Servizi s.r.l. (ora Valbelluna Servizi s.r.l. società unipersonale con unico socio il Comune di Borgo Valbelluna), la gestione dei servizi di Casa di Riposo comunale "Dr. P. Sbardella" e centro diurno per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2022;
- con contratto di Servizio protocollo n. 13151/2017 del 21.12.2017, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13.12.2017, l'estinto Comune di Trichiana ha affidato in concessione alla Società Essepiuno Servizi s.r.l. (ora Valbelluna Servizi s.r.l. società unipersonale con unico socio il Comune di Borgo Valbelluna), la gestione dei servizi di Casa di Riposo comunale "Madonna della Salute" e centro diurno per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2022;
- con contratto di servizio protocollo n. 191/2018 del 08.01.2018, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 14.12.2017, l'estinto Comune di Trichiana ha affidato alla medesima società comunale anche la gestione del servizio sociale di concessione degli alloggi comunali di sollievo presso il CSA di Trichiana, con durata 01.01.2018 - 31.12.2022, evidenziando le condizioni di economicità ed efficienza nell'affidare ad un unico soggetto la gestione del servizio di casa di riposo e centro diurno e quella della concessione degli alloggi comunali, in quanto attività connesse e sinergiche; il servizio sociale di concessione di alloggi comunali di sollievo è stato istituito e disciplinato con deliberazione del Consiglio Comunale di Trichiana n. 22 in data 20.04.2009, approvando apposito regolamento comunale, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 50 del 29.09.2009;
- con contratto di servizio protocollo n. 656 del 22.01.2019, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.10.2018, l'estinto Comune di Lentiai ha affidato in concessione alla Società comunale Lentiai Servizi S.r.l. (ora Valbelluna Servizi s.r.l.), la gestione della Casa di Soggiorno per anziani "Rosa ed Ettore Mione", con relativo centro diurno, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2024;
- con determinazione dell'ANAC n. 4084 del 05/09/2022 il Comune di Borgo Valbelluna è stato iscritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società e nello specifico in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla Valbelluna Servizi s.r.l.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.07.2022, è stato approvato il regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate non quotate;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio in oggetto, previa risoluzione consensuale del contratto in essere con la società Valbelluna Servizi s.r.l. relativamente alla gestione del Centro Servizi per Anziani e centro diurno di Lentiai dal 01/01/2023, al fine di uniformare la scadenza con i contratti in essere per analogo servizio presso le case di Soggiorno per Anziani di Mel e Trichiana e relativi centri diurni, il Consiglio comunale di Borgo Valbelluna, con deliberazione n. 68 del 28.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha disposto di affidare in concessione alla Valbelluna Servizi s.r.l., la gestione dei Centri Servizi per l'Anziano di Trichiana, Mel e Lentiai e dei relativi centri diurni, oltre alla gestione del servizio sociale di concessione degli alloggi comunali di sollievo quale attività connessa e sinergica al servizio di Centro Servizi per l'Anziano di Trichiana, per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2031, avendo valutato che sussistono i presupposti

per mantenere l'attuale formula organizzativa dell'affidamento del servizio con modalità conformi ai principi comunitari in materia di "in house providing" (proprietà interamente pubblica, attività prevalentemente prestata a favore dell'ente affidante, controllo analogo) e avendo considerato che la formula organizzativa dell'affidamento diretto in concessione alla Società comunale garantisce all'ente un maggiore controllo sulle attività erogate rispetto ad un appalto o una concessione di servizio ad un operatore economico di natura privata, considerando anche la particolare natura del servizio erogato e la categoria di utenti serviti (prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore di persone anziane);

EVIDENZIATO che:

- la scelta del Comune di Borgo Valbelluna è motivata dalla valutazione del fatto che - secondo le proiezioni finanziarie - tale modalità organizzativa risulta economicamente vantaggiosa per l'ente oltre che rispondente alle scelte di politica sociale dell'Amministrazione comunale;
- la relazione allegata sub "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2022, redatta ai sensi del richiamato art. 34 comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221, contiene tutti gli elementi che le predette disposizioni prescrivono per provvedere all'affidamento in oggetto, dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;
- il Consiglio comunale di Borgo Valbelluna ha pertanto valutato: di mantenere l'attuale formula organizzativa dell'affidamento diretto in concessione del servizio in oggetto in quanto, come risulta anche dalla citata relazione, esso viene erogato secondo standard qualitativi superiori a quelli imposti dalla vigente disciplina regionale consentendo, nel contempo, l'applicazione di tariffe contenute all'utenza;
- anche in ragione della particolare natura del servizio erogato e della categoria di utenti serviti (prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore di persone anziane), l'esecuzione del servizio secondo il modello dell'*in house providing* garantisce all'ente un maggiore controllo sulle attività erogate rispetto ad un appalto o concessione di servizio ad un soggetto terzo di natura privata;
- è in ogni caso, necessario garantire la continuità di gestione che la natura dei servizi di cui si tratta senz'altro impone;

VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che:
- il Comune di Borgo Valbelluna ha provveduto, ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, a pubblicare sul sito internet istituzionale dell'Ente la relazione, allegata sub. A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2022, ove è stato dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che ha definito i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;
- la predetta relazione è stata trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art.13, comma 25 bis, del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145, convertito, con modificazioni, in Legge 21 febbraio 2014, n. 9;

DATO ATTO che lo Statuto del Gestore comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;

PRESO ATTO che la Società Valbelluna Servizi S.r.l. con determinazione dell'Amministratore Unico n. 11 in data 23.12.2022, acquisita al protocollo comunale n. 3212 del 07.02.2023, ha provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio;

DATO ATTO che in data 30.12.2022, prot. n. 30756, le Parti hanno sottoscritto il verbale di consegna del servizio in oggetto in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto di servizio;

DATO ATTO che sono decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, in data 15.02.2023, sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 201 del 23.12.2022, della relazione preliminare all'affidamento e della deliberazione di affidamento alla Società in house del servizio in oggetto e si può, quindi, procedere alla stipula del contratto come prevede l'art. 17, comma 3, del predetto Decreto.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

LE PARTI, COSÌ COME SOPRA RAPPRESENTATE, STIPULANO E CONVENGONO, DI COMUNE ACCORDO, QUANTO SEGUE:

Art. 1
Risoluzione consensuale anticipata del contratto di servizio per gestione Centro Servizi per Anziani e centro diurno di Lentiai, stipulato in data 22.01.2019

Il Comune di Borgo Valbelluna e la società Valbelluna Servizi s.r.l., stabiliscono concordemente di risolvere anticipatamente, a far data dal 1 gennaio 2023, per mutuo consenso, ai sensi degli articoli 1321 e 1372 del Codice Civile e senza corrispettivo a carico né dell'una né dell'altra parte, il contratto di servizio protocollo n. 656 del 22.01.2019, in essere fra le Parti medesime, con il quale l'estinto Comune di Lentiai aveva affidato in concessione alla Società comunale Lentiai Servizi S.r.l. (ora Valbelluna Servizi s.r.l.), la gestione della Casa di Soggiorno per anziani "Rosa ed Ettore Mione", con relativo centro diurno, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2024.

Art. 2
Finalità, oggetto e durata del Contratto

Il presente Contratto disciplina i rapporti tra il Gestore ed il Comune circa la gestione dei Centri Servizi per l'Anziano "Madonna della Salute" di Trichiana, Via Frontin 18 - "Dr. P. Sbardella" di Mel – Quartiere Europa n. 5, e "Rosa ed Ettore Mione" di Lentiai, Via Piave, 60, e relativi centri diurni, oltre agli alloggi comunali di sollievo presso il CSA di Trichiana i cui servizi, ai sensi della L.R. 22/2002 e s.m.i., sono come di seguito autorizzati ed accreditati:

- **CSA Mel** : Autorizzazione all'esercizio con Decreto Dirigenziale - Azienda Zero n. 303 del 02.12.2020 e Accreditamento con DGRV n. 1873 del 29.12.2020 e successiva rettifica con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 12 in data 18.02.2021 relativamente al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di 1° livello – Centro diurno per persone anziane; Autorizzazione e Accreditamento con provvedimento del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Borgo Valbelluna prot. SUAP 226968 del 23.09.2021 e successiva ratifica prot. SUAP 247384 del 14.10.2021 per quel che riguarda la tipologia "Casa per Anziani Autosufficienti D (CRD) SO/328/00";
- **CSA Trichiana**: Autorizzazione all'esercizio con Decreto Dirigenziale - Azienda Zero n. 302 del 02.12.2020 e Accreditamento con DGRV n. 1873 del 29.12.2020 relativamente al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di 1° livello; Autorizzazione e Accreditamento con provvedimento del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Borgo Valbelluna prot. SUAP 227017 del 23.09.2021 e successiva ratifica prot. SUAP 247389 del 14.10.2021 per quel che riguarda la tipologia "Casa per Anziani Autosufficienti D (CRD) SO/328/00";
- **CSA Lentiai**: Autorizzazione all'esercizio con Decreto Dirigenziale - Azienda Zero n. 95 del 15.03.2021 e Accreditamento con DGRV n. 427 del 06.04.2021 relativamente al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di 1° livello; Autorizzazione e Accreditamento con provvedimento del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Borgo Valbelluna prot. SUAP 226999

del 23.09.2021 e successiva ratifica prot. SUAP 247377 del 14.10.2021 per quel che riguarda la tipologia “Casa per Anziani Autosufficienti D (CRD) SO/328/00”.

Il presente Contratto determina gli obblighi reciproci al fine di garantire l’autonomia gestionale ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di Servizio dell’Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita. Esso contiene le linee-guida alle quali il Gestore dovrà attenersi. Il presente contratto ha effetto per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2031.
Il Gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione o scadenza del contratto, per un periodo di tempo non superiore ad anni uno dalla scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto del Comune.

Art. 3
Attività del Gestore

Per la gestione dei servizi affidati, il Gestore potrà, previa autorizzazione del Comune:
a) partecipare con altri enti a gruppi di ricerca, studio e/o sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze nell'ambito della cura e della tutela delle persone anziane o comunque bisognose di assistenza;
b) convenzionarsi con altri enti, nelle modalità stabilite dal Comune, per la gestione associata di servizi e funzioni, finalizzate al contenimento dei costi e alla creazione di sinergie tese al miglioramento costante dei livelli qualitativi dei servizi oggetto di affidamento.
Per gli alloggi di sollievo presso il CSA di Trichiana, il servizio dovrà essere gestito nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del servizio sociale di concessione di alloggi comunali, di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale di Trichiana n. 22/2009 e n. 50/2009.

Art. 4
Controllo del Comune

Il Comune si riserva di fare controlli semestrali sull’andamento generale della gestione per verificarne gli obiettivi e la modalità operativa. Restano fermi gli obblighi previsti dallo Statuto Societario a carico della società finalizzati a consentire il “controllo analogo” da parte del Comune e le disposizioni di cui al Regolamento comunale per l’esercizio del controllo analogo sulle società partecipate non quotate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.07.2022.

Art. 5
Principi regolatori della gestione

Il Gestore si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

a) Eguaglianza

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizio nonché l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato fra le diverse categorie o fasce di utenti fatte salve le differenziazioni tariffarie deliberate dall’ente in ragione della situazione economico e sociale e/o le agevolazioni previste nei confronti della popolazione residente nel proprio ambito di competenza. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il Gestore è tenuto ad adottare iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

b) Imparzialità

Il Gestore ha l’obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c) Continuità

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dal Gestore.
In tali casi il Gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del Gestore. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso c.d. documentale è esercitato e garantito secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Il diritto di accesso civico (semplice o generalizzato) è esercitato e garantito secondo quanto previsto dall'art.5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

e) Efficacia, efficienza, economicità

I servizi devono essere erogati in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Ogni rapporto di servizio esistente tra il Gestore e il Comune è regolato come ogni altro rapporto cliente Concessionario.

f) Standard

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore sottoporrà all'approvazione del Comune gli standards generali e gli standards specifici di qualità e quantità dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento, da recepirsi all'interno della Carta dei Servizi.

Il Gestore sottoporrà, altresì, al Comune la documentazione prevista dal Regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate non quotate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 30.07.2022, ed in particolare:

- con cadenza semestrale una relazione in cui sarà data evidenza degli obiettivi raggiunti, in termini di equilibrio economico e patrimoniale;
- con cadenza annuale una relazione in cui sarà data evidenza degli standard e fabbisogno del personale e della rilevazione qualitativa dei servizi svolti.

Gli obiettivi dovranno essere misurabili, ovvero descritti e sintetizzati attraverso indicatori oggettivi e suddivisi per centri di imputazione: analisi del conto economico, analisi patrimoniale e di solvibilità, standard del personale (L.R. 22/2002 e s.m.i.), fabbisogno annuale del personale (D.Lgs. 175/2016), indicatori in tema di qualità dei servizi e di salute e sicurezza sul lavoro. Resta inteso che gli obiettivi devono puntare al mantenimento e, ove possibile, al miglioramento degli standard consolidati, non limitandosi al mero assolvimento degli standard minimi indicati dalle normative di riferimento (p. es. L.R. 22/2002 e s.m.i.).

Art. 6
Obblighi del Gestore

Il Gestore si obbliga a disporre di attrezzature e di personale addetto idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento delle attività. Nell'espletamento dei servizi esso si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro.
In caso di violazione di tali norme il Gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate. Il Gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento dei servizi affidati anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente anche in sede di presentazione delle relative domande. Il Gestore terrà indenne il Comune da ogni tributo previsto per legge a carico del Gestore dei servizi affidati.

Art. 7
Obblighi generali del Comune

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del Gestore, in particolare consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sugli utenti, sulla popolazione in generale, sul territorio, eccetera.

Art. 8
Aspetti decisionali

Per l'accesso alle unità di offerta non regolate da appositi atti Regionali o dell'azienda sanitaria di riferimento, il Gestore attuerà decisioni organizzative relative agli ingressi in struttura e assegnazione di posti letto.
L'Amministrazione Comunale si riserva di approvare apposite linee di indirizzo per eventuali ricoveri sociali.

Art. 9
Corrispettivo dei servizi

A fronte dell'espletamento dei servizi, il Gestore è autorizzato ad introitare a titolo definitivo i proventi degli stessi, e in particolare:

- il contributo regionale per le case di riposo;
- i proventi derivanti da rette applicate agli ospiti ed ogni altro provento inerente la gestione delle case di riposo.

Le tariffe ed i contributi praticati agli utenti sono stabiliti dal Comune, su proposta del Gestore in modo tale da garantire la completa copertura dei costi e l'equilibrio economico finanziario del servizio gestito.

Art. 10
Carattere del servizio

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse e pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di abbandono o sospensione o, più in generale, per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Contratto, il Comune potrà sostituire, direttamente o tramite terzi, il Gestore per l'esecuzione dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili.

Art. 11
Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Il servizio dovrà essere svolto dal Gestore nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le materie che interessano. Allo stesso modo il Gestore è obbligato a far osservare le predette disposizioni ai propri dipendenti e, se del caso, ai propri Concessionari.

Art. 12
Estensione dei servizi

Il Gestore si impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, con le modalità e alle condizioni che verranno concordate, ulteriori attività che dovessero risultare accessorie o complementari o comunque connesse o sinergiche all'oggetto del presente Contratto, anche se temporanee. Tali nuove attività saranno retribuite sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il Comune, o mediante l'introito delle relative tariffe da parte del Gestore, tenuto conto della copertura dei costi complessivi di gestione.

Art. 13
Controllo dei servizi

Il Gestore è tenuto a trasmettere al Comune un rendiconto semestrale delle entrate e delle uscite afferenti il servizio affidato (*report semestrale economico finanziario, relazione semestrale relativa alla situazione economica e gestionale*), entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun semestre, ai sensi del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate non quotate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2022.

Art. 14
Divieto di sub-concessione

E' vietata la sub-concessione, anche parziale, del servizio, a pena di decadenza della concessione.

Art. 15
Modalità di gestione del servizio

E' consentito l'appalto, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 136/2010 e s.m.i., limitatamente all'attività di ristorazione collettiva, pulizia dei locali, lavanolo e servizi vari di manutenzione.
Le ditte appaltatrici dei servizi predetti dovranno essere adeguatamente qualificate per l'esecuzione delle prestazioni richieste.
Il Gestore conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi affidati in appalto, sia nei confronti del Comune, sia nei confronti dell'utenza e dei terzi.
Il Gestore resta comunque responsabile in via esclusiva, nei confronti del Comune, di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi del servizio.

Art. 16
Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cessione, totale o parziale, e a qualunque titolo, del presente Contratto da parte del Gestore, pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo il risarcimento del maggior danno, secondo quanto previsto all'art. 19.

Art. 17
Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina

Dalla data di decorrenza dell'affidamento, il Gestore è unico responsabile della gestione del servizio oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario.
Il Gestore è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio. E' ad esclusivo carico del Gestore la responsabilità relativa al comportamento dei suoi dipendenti sia per l'esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza. Nei confronti dei dipendenti il Gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.
Il Gestore deve stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (R.C.T./R.C.O.), inclusa la garanzia socio sanitaria di cui alla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*), della medesima durata del contratto e con massimale unico di Euro 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00) determinato dall'Amministrazione comunale secondo le indicazioni del proprio intermediario assicurativo. Saranno inoltre a carico della Società i costi assicurativi per perimento o danno o comunque

determinati dal Comune relativi ai beni immobili e beni mobili concessi in uso.
Si dà atto che a tutt'oggi il Gestore è in possesso della polizza assicurativa n. 65/193891399, emessa il 20.06.2023 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Treviso, con effetto dal 15.06.2023 fino al 31.03.2024, a copertura dei danni derivanti da Responsabilità Civile verso terzi, con un massimale per sinistro, per persona e per danni a cose rispettivamente di Euro 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00), ed a copertura dei danni derivanti da Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, con un massimale per sinistro e per persona rispettivamente di Euro 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00), come si evince dalla documentazione acquisita in copia al protocollo comunale n. 16286 del 13.07.2023 e n. 21593 del 21.09.2023; detta polizza, fino alla scadenza del 31.03.2024 e con applicazione del normativo allegato alla medesima, sostituisce la polizza assicurativa RCT/RCO n. 65/190158985, emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Treviso, il 06.03.2023 (valida dal 31.03.2023), acquisita in copia al protocollo comunale n. 9438 del 20.04.2023, a sua volta sostitutiva della polizza assicurativa n. 65/184071514, emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Treviso, il 17.03.2022 (valida fino al 31.03.2023) ed acquisita in copia al protocollo comunale n. 3212 del 07.02.2023.

Art. 18
Rispetto degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo Valbelluna e Protocollo di legalità

Il Gestore dichiara di essere a conoscenza dell'estensione al presente Contratto, per quanto compatibile, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo Valbelluna, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 22/04/2021, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 29/12/2022, rinvenibile sul sito istituzionale del Comune - sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali, e di impegnarsi al relativo rispetto.
Il Gestore si impegna a trasmettere copia dello stesso Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al predetto Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del presente Contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Gestore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.
Al presente Contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, aggiornato e sottoscritto in data 17.09.2019 da Regione Veneto, Prefetture del Veneto, ANCI Veneto in rappresentanza dei Comuni Veneti, URPV Veneto in rappresentanza delle Province Venete, consegnato al Gestore con PEC contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, del quale il Gestore medesimo dichiara di accettarne incondizionatamente contenuti ed effetti.
Il mancato rispetto del Protocollo di legalità costituisce causa di risoluzione del presente Contratto.

Art. 19
Accertamento degli inadempimenti, penalità ed eventuale conseguente risoluzione contrattuale

Qualora il Comune accerti, da parte del Gestore, l'inadempienza totale o parziale degli obblighi previsti dal presente Contratto, provvederà a diffidarlo senza ritardo, mediante PEC, contenente:

- la descrizione degli inadempimenti contestati;
- l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento.

Entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della notificazione della violazione e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella notificazione medesima, il Gestore ha la facoltà di far pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Comune.

Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato il Gestore, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, lo stesso sarà obbligato a corrispondere al Comune, a titolo di penale, una somma di importo compreso tra un minimo di €. 500,00 ed un massimo di €. 10.000,00 a giudizio dell'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 del Codice Civile. I casi più gravi di violazione del presente Contratto costituiscono giusta causa per la rimozione degli amministratori del Gestore da parte del Comune.

Il Gestore è dichiarato decaduto dall'affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a. abbandono o sospensione ingiustificata, anche parziale, del servizio;
b. grave violazione di norme imperative di legge o regolamentari;
c. perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
d. mancato inizio del servizio nel termine stabilito dal Contratto;
e. mancata effettuazione agli enti assicurativi, previdenziali e assistenziali, delle prescritte comunicazioni relative al personale dipendente o mancata corresponsione delle relative contribuzioni per quanto effettivamente dovuto, sulla base di dichiarazioni, o quanto definitivamente accertato;
f. gravi e ingiustificate irregolarità nell'erogazione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza del servizio medesimo;
g. grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento;
h. prolungato inadempimento nell'applicazione del sistema tariffario;
i. grave violazione delle prescrizioni dettate dal Comune nell'esercizio delle attività di autorizzazione e controllo sui servizi e sulle attività affidati;
l. violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
m. sub-concessione anche parziale del servizio;
n. violazione delle disposizioni contenute nella Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Nelle ipotesi sopraindicate il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, da trasmettere al Gestore a mezzo PEC con preavviso di trenta giorni, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati ai precedenti punti e comunque in ogni caso imputabile al Gestore, è escluso qualsiasi indennizzo a favore di quest'ultimo, il quale dovrà risarcire il Comune dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il ri-affidamento del servizio a un diverso gestore.

Art. 20
Risoluzione consensuale

Quando le Parti riconoscono che è venuta meno la reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto contrattuale, possono risolvere il rapporto contrattuale medesimo per mutuo consenso mediante la stipula di un accordo di risoluzione consensuale.

Art. 21
Recesso da parte del Comune

Il Comune ha la facoltà di recedere dal Contratto, con atto motivato e con preavviso di 6 (sei) mesi da comunicare al Gestore a mezzo PEC, nel caso di sopravvenute diverse esigenze di pubblico interesse o diverse valutazioni di convenienza economica.
In caso di recesso dal Contratto da parte del Comune, non sarà riconosciuto al Gestore alcun indennizzo, rimborso o ristoro economico.
È escluso qualsiasi indennizzo a favore del Gestore in conseguenza della cessazione del servizio

per effetto dello spirare del termine dell'affidamento e del successivo affidamento a diverso soggetto.
Nelle ipotesi di risoluzione e recesso, su richiesta del Comune il Gestore deve comunque assicurare la continuità nella gestione del servizio affidatogli, secondo le condizioni del presente Contratto, fino al subentro effettivo di un nuovo gestore.

Art. 22
Concessione d'uso di beni comunali

In connessione con lo svolgimento dei servizi di interesse pubblico contemplati nel presente Contratto e per tutta la durata degli stessi, il Comune concede in uso gratuito al Gestore, che accetta, i seguenti beni immobili, comprese le relative pertinenze ed aree esterne, censiti nel Catasto fabbricati del Comune di Borgo Valbelluna:
- sezione di Trichiana, Foglio n. 8, Particella n. 576, Categoria B/1, Classe U, Consistenza 11.040 mc, Superficie Totale 3.009 mq., Rendita Euro 8.552,58, Indirizzo: Via Frontin n. 18 - Trichiana, Piano S1-T-1-2-3;
- sezione di Mel, Foglio n. 6, Particella n. 833, Categoria B/1, Classe U, Consistenza 13.489 mc, Superficie Totale 3.693 mq., Rendita Euro 11.146,37, Indirizzo: Quartiere Europa n. 5 - Mel, Piano S1-T-1-2-3;
- sezione di Lentiai, Foglio n. 3, Particella n. 1836, Categoria B/1, Classe U, Consistenza 11.639 mc, Superficie 3.130 mq., Rendita Euro 9.617,*65 (classamento e rendita proposti ex D.M. n. 701/1994),* Indirizzo: Via Piave n. 60 – Lentiai, Piano S1-T-1-2-3.
Conseguentemente le utenze dei servizi afferenti i predetti immobili e impianti andranno intestate al Gestore.
Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alla perfetta conservazione degli immobili predetti, eseguendo sugli stessi tutte le operazioni di manutenzione ordinaria.
Per manutenzioni straordinarie, ampliamenti o ristrutturazioni, di qualsiasi natura, gli oneri saranno a carico del Comune, che potrà scegliere se provvedervi direttamente o incaricare per iscritto il Gestore.
Si dà atto che i beni mobili contenuti nei suddetti immobili alla data della sottoscrizione del presente contratto, sono di proprietà della società Valbelluna Servizi s.r.l.
Per lo svolgimento del servizio di cui trattasi il Comune concede in uso gratuito, per il periodo di validità del presente Contratto, al Gestore, che accetta, il seguente automezzo:

MARCA	MODELLO	CILINDRATA	TARGA	DATA IMMATRIC.
Hyundai	Atos	999	BM080LL	anno 2000

Il Gestore con la sottoscrizione del presente contratto dà atto che i beni immobili e mobili predetti risultano idonei per lo specifico utilizzo cui sono destinati. Il Gestore ha facoltà di sostituire e rinnovare li suddetto automezzo se non più funzionante; il nuovo bene acquistato in sostituzione sarà di proprietà del Gestore e potrà essere riscattato dal Comune al termine dell'affidamento, previa corresponsione al Gestore stesso del relativo valore residuo contabile.

Art. 23
Tutela della riservatezza dei dati

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa attualmente applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione del presente contratto e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Il Comune di Borgo Valbelluna è il titolare del trattamento dei dati personali necessari al regolare svolgimento del servizio. Il gestore Valbelluna Servizi s.r.l. è individuato quale Responsabile Esterno, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679. Il trattamento dei dati personali è disciplinato

nell'allegato 1 al presente contratto.

Art. 24
Variazioni contrattuali

Ogni variazione alle disposizioni del presente Contratto potrà avvenire solamente nella forma scritta, rispettando la procedura adottata in precedenza e quindi previa delibera o determina dei competenti Organi delle Parti.
La Parte che intende attivare quanto sopra, proporrà ciò all'altra Parte, motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività di riferimento, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia, efficienza ed appropriatezza precisandone i tempi di attivazione e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.
Il Gestore non può cedere i rapporti di credito e/o debito derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto del Comune.
Fatte salve eventuali diverse disposizioni di questo Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata tramite PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa sempre che sia indirizzata come segue:
a) se al Comune, a: borgovalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net
b) se al Gestore, a: info@pec.valbellunaservizi.it

Art. 25
Disposizioni finali

Il presente Contratto è entrato in vigore il 1 gennaio 2023 e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 del Codice Civile, e secondo le leggi della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti al tempo della sua sottoscrizione ex art. 1362 e 1363 del Codice Civile.

Art. 26
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto di servizio e dagli atti e documenti da esso richiamati, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 27
(Registrazione e spese contrattuali)

Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II - annessa al D.P.R. n. 131/1986, a cura della Parte che ne abbia interesse, che assumerà tutte le spese inerenti e conseguenti.

Art. 28
Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente Contratto e di ogni successiva ed eventuale modificazione e/o integrazione, è risolta in via bonaria, se possibile. In ogni caso, è escluso il ricorso all'arbitrato.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA - La Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità Dott.ssa ANTONIAZZI Adelina (*documento sottoscritto digitalmente)*

VALBELLUNA SERVIZI S.R.L. - L'Amministratore Unico dott. PICCIN Claudio
(documento sottoscritto digitalmente)

CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI CENTRI SERVIZI PER ANZIANI DI TRICHIANA, MEL E LENTIAI E RELATIVI CENTRI DIURNI E DEGLI ALLOGGI DI SOLLIEVO PRESSO IL CENTRO SERVIZI PER L'ANZIANO DI TRICHIANA - Allegato 1 - Trattamento dei dati personali

Il presente Allegato è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e forma parte integrante e sostanziale del Contratto stipulato tra le Parti.

Il Concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate per assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo e, dunque, ai sensi dell'articolo 28 del predetto Regolamento e con la sottoscrizione del contratto dichiara di essere consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di essere nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario.

Il mancato rispetto da parte del Responsabile primario o del sub-Responsabile del trattamento delle disposizioni di cui al presente Allegato sarà considerato un grave inadempimento del Contratto stesso.

Ai fini del presente Atto con il termine "Concessionario" si individua Valbelluna Servizi s.r.l. Società designata quale Responsabile primario, in funzione della designazione fatta dal Comune di Borgo Valbelluna in qualità di Titolare in ragione delle prestazioni.

PREMESSA: OGGETTO

Il presente Allegato disciplina le istruzioni che il Concessionario (ivi incluso il trattamento ad opera di eventuale sub-appaltatore o sub-Concessionario) si impegna ad osservare nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto del Comune di Borgo Valbelluna (nel presente Allegato anche solo "**Amministrazione**" o "**Titolare**") nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto in essere con l'Amministrazione, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati.
E' obbligo del Titolare predisporre le informative da fornire in sede di raccolta di dati personali. Le informative saranno poi rese note agli interessati a cura del Concessionario.

DEFINIZIONI

- *"Dati Personali dell'Amministrazione":* i Dati Personali (nonché i dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679), concessi in licenza o diversamente messi a disposizione, trasmessi, gestiti, controllati o comunque trattati dall'Amministrazione;
- *"Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali"*: tutte le leggi, disposizioni e direttive normative applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei Dati Personali, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, ma non limitatamente, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la normativa di adeguamento italiana, circolari, pareri e direttive dell'Autorità di Controllo nazionale, le decisioni interpretative adottate dallo European Data Protection Board.
- *"Contratto"*: si intende il presente contratto.
- *"Misure di Sicurezza"*: le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
- *"Dati Personali"*: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (interessato) come definita nelle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.
- *"Trattamento":* qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o, qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, allineamento o combinazione, la cancellazione o la distruzione.

- *"Titolare del trattamento"*: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione europea o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; ovvero l'Amministrazione.
- *"Responsabile del trattamento (qui anche "Concessionario")"*: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare o del Contitolare del trattamento; ovvero la Ditta appaltatrice, Responsabile primario del trattamento;
- *"Sub-Responsabile del trattamento (qui anche "sub-Concessionario")"*: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che svolge in forza di contratto scritto con altro Responsabile del trattamento; ovvero il subappaltatore o subConcessionario autorizzato dall'Amministrazione, al quale ricorre il Concessionario per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento;
- *"Persone autorizzate al trattamento dei dati"*: persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori o consulenti del responsabile e/o del sub-responsabile siano state autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Responsabile primario o del Sub responsabile;
- *"Violazione dei dati personali (data breach)"*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- *"Incidente di sicurezza"*: la violazione di sicurezza che comporta la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati e/o informazioni riservate (non dati personali), la violazione e/o il malfunzionamento di misure di sicurezza, di strumenti elettronici, hardware o software a protezione dei dati e delle informazioni.

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso della durata del Contratto al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

OBBLIGHI E ISTRUZIONI PER IL CONCESSIONARIO

I. OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è autorizzato a trattare per conto dell'Amministrazione i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
2. A tal fine il Concessionario si impegna a:

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte dell'Amministrazione delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate dell'Amministrazione, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:

- incidenti di sicurezza;
- violazioni dei dati personali (data breach)
- ogni violazione delle Misure di sicurezza;
- tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

II. **ISTRUZIONI PER IL CONCESSIONARIO**

II.A) Elementi essenziali dei trattamenti che il Concessionario è stato autorizzato a svolgere dall'Amministrazione

Gli elementi essenziali del trattamento sono contenuti nel presente documento e nel contratto.

In particolare, i citati documenti conterranno la materia disciplinata, la natura e finalità del trattamento, il tipo di dati personali trattati e le categorie di Interessati.

Salvo quanto dovesse essere previsto nei documenti di cui al presente paragrafo, le Parti si danno reciprocamente atto che, alla data di efficacia del presente Allegato:

- le attività che prevedono il trattamento dei dati dell'Amministrazione sono descritte nel Contratto;
- la durata del trattamento dei dati personali è limitata, dunque coincide, con la durata del Contratto e delle sue eventuali proroghe;
- la natura e lo scopo del trattamento, tenuti conto i requisiti di legittimità stabiliti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati, è descritta nel Contratto.

II.B) Obblighi del Responsabile del trattamento nei confronti dell'Amministrazione

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

1. trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;
2. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate impartite dall'Amministrazione con il presente Allegato e con eventuali istruzioni documentate aggiuntive. Qualora il Concessionario reputi che un'istruzione sia, o possa essere, contraria alla Normativa in materia di protezione dei dati, ivi incluso il GDPR, deve informarne immediatamente l'Amministrazione;
3. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate dell'Amministrazione di cui al precedente comma anche nei casi di trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Concessionario; in tale ultimo caso il Concessionario dovrà informare l'Amministrazione di tale obbligo giuridico prima che il trattamento abbia inizio, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
4. garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5 e ss. del GDPR.
5. garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività del Contratto;
6. garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto: **i)** si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; **ii)** abbiano ricevuto, e ricevano, da parte del Concessionario la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
7. tenere conto nell'esecuzione delle attività contrattuali dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design e by default) anche mediante l'ausilio delle istruzioni documentate impartite dal Titolare del trattamento;
8. conferire all'Amministrazione eventuale copia dei dati personali dei dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori o altro personale del Concessionario nel corso delle attività oggetto del Contratto esclusivamente per finalità relative all'esecuzione delle attività contrattuali ed amministrativo-contabili oltre che per la sicurezza delle sedi e dei sistemi.

II.C) Obblighi del Concessionario nell'ambito dei diritti esercitati dagli Interessati nei confronti dell'Amministrazione.

1. Il Concessionario deve collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
2. Il Concessionario deve dare supporto, in tale attività, affinché il riscontro alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati avvenga senza giustificato ritardo.
3. A tal fine il Concessionario deve adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento

eseguite per conto dell'Amministrazione completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR (cfr. successivo paragrafo III del presente Allegato) e mettere tale registro a disposizione dell'Amministrazione affinché si possa ottemperare senza ingiustificati ritardi alle istanze formulate dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-23 del GDPR.

4. Qualora gli Interessati esercitino un diritto previsto dal GDPR trasmettendo la relativa richiesta al Concessionario, quest'ultimo deve inoltrarla tempestivamente, e comunque entro e non oltre tre giorni dalla ricezione, per posta elettronica all'Amministrazione.

II.D) Obblighi del Concessionario che ricorre a sub-Concessionari

1. Il Concessionario può ricorrere a sub-Concessionari per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento esclusivamente nei casi in cui abbia ricevuto espressa autorizzazione scritta dall'Amministrazione.
2. Nell'ipotesi in cui il Concessionario, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione, abbia designato un sub-Concessionari, il Concessionario e il sub-Concessionari dovranno essere vincolati da un accordo scritto recante tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati di cui al presente Contratto e relativi Allegati e di cui alle ulteriori eventuali istruzioni documentate aggiuntive impartite dall'Amministrazione.
3. Il Concessionario deve formulare per iscritto all'Amministrazione la domanda di autorizzazione alla nomina di un sub-Concessionari, specificando: i) le attività di trattamento da delegare; ii) il nominativo/ragione sociale e gli indirizzi del sub-Concessionario; iii) i requisiti di affidabilità ed esperienza - anche in termini di competenze professionali, tecniche e organizzative nonché con riferimento alle misure di sicurezza - del sub-Concessionario in materia di trattamento dei dati personali; iv) il contenuto del relativo contratto tra il Concessionario e il sub-Concessionario autorizzato.
4. In particolare, il Concessionario deve garantire che il sub-Concessionario assicuri l'adozione di misure, logiche, tecniche ed organizzative adeguate di cui al presente contratto ed alla normativa e regolamentazione in materia ed alle istruzioni impartite dall'Amministrazione in materia di protezione dei dati personali.
5. Resta, in ogni caso, ferma la successiva facoltà dell'Amministrazione di opporsi all'aggiunta o sostituzione del sub-Concessionario con altri soggetti Terzi.
6. Le istruzioni impartite dal Concessionario a qualsiasi sub-Concessionario dovranno avere il medesimo contenuto e perseguire i medesimi obiettivi delle istruzioni fornite al Concessionario dall'Amministrazione nei limiti dei trattamenti autorizzati in capo al sub-Concessionario.
7. A tal fine, l'Amministrazione può in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Concessionario, anche per mezzo di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti mediante il proprio personale oppure tramite soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti l'Amministrazione, in conformità a quanto contrattualmente previsto, può risolvere il contratto con il Concessionario. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle Norme in materia di protezione dei dati personali, l'Amministrazione applicherà al Concessionario una penale come contrattualmente previsto e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Concessionario tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti interessati coinvolti nonché del livello di rischio relativo alla violazione dei dati, alla gravità della violazione verificatasi e degli incidenti di sicurezza). In caso di mancato adeguamento da parte del sub-Concessionario e/o del Concessionario a tale diffida l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le verifiche/ispezioni/audit di cui sopra saranno concordate tra le parti con preavviso di almeno venti giorni lavorativi. Relativamente ai costi sostenuti dal Concessionario o dal sub-Concessionario per tali verifiche/ispezioni/audit, nessun importo è dovuto dal Titolare per ciascun primo accesso nell'arco di dodici mesi. Nell'ipotesi di più accessi nell'arco di dodici mesi, i costi saranno concordati tra le parti.

III. **IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è obbligato a predisporre, conservare, aggiornare - anche con l'ausilio del proprio

Responsabile della protezione dei dati - un registro, in formato elettronico di tutte le categorie di attività relative al trattamento (o ai trattamenti) svolti per conto del Titolare del Trattamento, come prevede l'art. 30, comma 2, del GDPR.

2. In particolare, il Registro del Concessionario dei trattamenti svolti per conto dell'Amministrazione deve contenere:
   - ***i)*** il nome e i dati di contatto del Concessionario (e, se del caso, di sub-Concessionari) del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale il Concessionario agisce, del rappresentante (eventuale) del Concessionario e del sub-Concessionario, nonché del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
   - ***ii)*** le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
   - ***iii)*** ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
   - ***iv)*** una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto per un trattamento corretto e sicuro ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

IV. OBBLIGHI DI SUPPORTO, COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del trattamento assiste e collabora pienamente con l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR, come di seguito descritto.

IV.A) Misure di sicurezza.

Il Concessionario deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR. I criteri per la valutazione del rischio devono essere previamente condivisi e approvati dall'Amministrazione. Tali misure comprendono tra le altre:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, GDPR il Concessionario deve garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

IV.B) Obblighi del Concessionario nelle ipotesi di violazione dei dati personali ("data breach")

Il Concessionario deve assistere e collaborare pienamente con l'Amministrazione, nelle attività di adempimento di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR in materia di violazioni di dati personali.

In particolare, il Concessionario deve:

- predisporre e aggiornare un registro contenente tutte le violazioni dei dati personali sia dai trattamenti eseguiti per conto dell'Amministrazione, al fine di facilitare quest'ultima nelle attività di indagine a seguito di violazione dei dati;
- comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo, che si è verificata una violazione dei dati personali da quando il Concessionario, o un suo sub-Concessionario, ne ha avuto conoscenza o ha avuto elementi per sospettarne la sussistenza. Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta, in modo conforme ai criteri previsti dall'art. 33 del GDPR e deve essere

trasmessa unitamente a ogni documentazione utile all'Amministrazione per consentirle di notificare la violazione all'Autorità di controllo competente entro e non oltre il termine di 72 ore da quando ne ha avuto conoscenza;

- indagare sulla violazione di dati personali adottando tutte le misure tecniche e organizzative e le misure rimediali necessarie a eliminare o contenere l'esposizione al rischio, collaborare con l'Amministrazione nelle attività di indagine, mitigando qualsivoglia danno o conseguenza lesiva dei diritti e delle libertà degli Interessati (misure di mitigazione) nonché ponendo in atto un piano di misure, previa approvazione dell'Amministrazione, per la riduzione tempestiva delle probabilità che una violazione simile di dati personali possa ripetersi;
- nel caso in cui l'Amministrazione debba fornire informazioni (inclusi i dettagli relativi ai servizi prestati dal Concessionario) all'Autorità di controllo il Concessionario supporterà l'Amministrazione nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Concessionario e/o di suoi sub-Concessionari.

IV.C) Obblighi del Concessionario nella valutazione d'impatto del rischio di violazioni dei Dati Personali.

1. Per svolgere la valutazione d'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali l'Amministrazione può consultarsi con il proprio Responsabile della protezione dei dati (art. 35, comma 2, del GDPR).
2. Il Concessionario si impegna ad assistere l'Amministrazione, a livello tecnico e organizzativo, nello svolgimento della valutazione d'impatto, così come disciplinata dall'art. 35 del GDPR, in tutte le ipotesi in cui il trattamento preveda o necessiti della preliminare valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (di seguito anche "**PIA**") o dell'aggiornamento della PIA.
3. I risultati della valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR per l'individuazione delle misure di sicurezza necessarie andranno riportati dal Concessionario nel documento di analisi del rischio di cui al precedente art. IV.A).
4. Il Concessionario si impegna altresì ad assistere l'Amministrazione nell'attività di consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 36 del GDPR.

V. ULTERIORI OBBLIGHI DI GARANZIA DEL CONCESSIONARIO DEL TRATTAMENTO.

1. Il Concessionario si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali siano precisi, corretti e aggiornati durante l'intera durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Concessionario, o da un sub-Concessionario da lui autorizzato, nella misura in cui il Concessionario sia in grado di operare in tal senso.
2. Il Concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione tutte le informazioni e la documentazione che quest'ultima potrà ragionevolmente richiedere durante il Contratto al fine di verificare la conformità del Concessionario (o del sub-Concessionario) con il presente Allegato, le Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali e le Misure di sicurezza.
3. Il Concessionario garantisce all'Amministrazione, o ai suoi rappresentanti debitamente autorizzati, la possibilità di svolgere, con ragionevole preavviso, attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi condotte da soggetti autorizzati e incaricati dall'Amministrazione, delle attività di trattamento dei Dati Personali eseguite dal medesimo Concessionario, ivi incluso l'operato degli eventuali amministratori di sistema, allo scopo di verificarne la conformità con il Contratto (ivi inclusi i rispettivi Allegati), con le Istruzioni dell'Amministrazione e le Norme in materia di Trattamento dei Dati. Il Concessionario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione senza alcun ritardo e/o omissione, tutte le informazioni necessarie per dimostrare la sua conformità con gli obblighi previsti nel Contratto. Nel caso in cui all'esito delle verifiche periodiche, delle ispezioni, audit e assessment le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza risultino inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al

Concessionario le penali previste dal Contratto diffidandolo ad adottare le misure necessarie entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti interessati coinvolti nonché del livello di rischio violazione e/o della gravità della violazione verificatasi). In caso di mancato adeguamento da parte del Concessionario a tale diffida l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Relativamente ai costi sostenuti dal Responsabile o dal Sub-responsabile per tali verifiche/ispezioni/audit, nessun importo è dovuto dal Titolare per ciascun primo accesso nell'arco di dodici mesi. Nell'ipotesi di più accessi nell'arco di dodici mesi, i costi saranno concordati tra le parti.

4. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo VI il Concessionario non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

5. Il Concessionario si impegna a notificare tempestivamente all'Amministrazione ogni provvedimento di un'Autorità di controllo, o dell'Autorità giudiziaria relativo ai Dati Personali dell'Amministrazione salvo il caso in cui tale comunicazione non sia vietata dal provvedimento o dalla legge.

6. In simili circostanze, salvo divieti previsti dalla legge, il Concessionario deve: i) informare l'Amministrazione tempestivamente, e comunque entro 24 ore dal ricevimento della richiesta di ostensione; ii) collaborare con l'Amministrazione, nell'eventualità in cui lo stesso intenda opporsi legalmente a tale comunicazione; iii) garantire il trattamento riservato di tali informazioni.

7. Il Concessionario prende atto e riconosce che, nell'eventualità di una violazione delle disposizioni del presente Allegato, oltre all'applicazione delle clausole di risoluzione del contratto e delle penali, nonché all'eventuale risarcimento del maggior danno, l'Amministrazione avrà la facoltà di ricorrere a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento, l'utilizzo o la divulgazione dei Dati Personali .

8. Il Concessionario manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-Concessionari.

VI. **TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

1. L'Amministrazione può autorizzare per iscritto il Concessionario, o un suo sub-Concessionario, al trasferimento dei Dati personali (o parte di tali dati) verso paesi terzi o organizzazioni internazionali nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell'art. 46 del GDPR.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione, in relazione all'esecuzione da parte del Concessionario del trattamento dei suoi servizi e/o all'adempimento degli obblighi assunti con il Contratto, consenta al Concessionario (o a un sub-Concessionario) il trasferimento dei dati Personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, il Concessionario deve:

- convenire (e impegnarsi affinché i suoi sub-Concessionari convengano) di ottemperare agli obblighi previsti nelle clausole del Contratto;
- garantire che, prima di tale trasferimento, l'Amministrazione e/o il Concessionario stipulino un accordo per l'accesso ai dati come indicato dalla Commissione Europea;
- inserire nell'accordo di trasferimento dei Dati personali le disposizioni delle clausole contrattuali e delle Norme applicabili in materia di Trattamento dei Dati Personali.

VII. **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL TRATTAMENTO AL TERMINE DEL CONTRATTO.**

1. Il Concessionario si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al Contratto, o così come richiesto o

permesso dalla legge applicabile.

2. Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati il Concessionario dovrà cancellare o restituire in modo sicuro all'Amministrazione tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.
3. Il Concessionario deve documentare per iscritto all'Amministrazione tale cancellazione.

VIII. **MODIFICHE DELLE LEGGI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** Nell'eventualità di qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Concessionario collaborerà con l'Amministrazione, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti durante l'esecuzione del Contratto.

Firmato digitalmente da: Adelina Antoniazzi
Data: 22/09/2023 12:48:33

Firmato digitalmente da:
PICCIN CLAUDIO
Firmato il 22/09/2023 11:25
Seriale Certificato: 230072
Valido dal 15/03/2021 al 15/03/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA